

REGOLAMENTO DEI DIRITTI, DOVERI E MANCANZE DISCIPLINARI DEGLI STUDENTI

Indice generale

Art. 1 Fonti e ambiti di validità.....	1
Art. 2 Finalità del presente regolamento.....	2
Art. 3 Patto educativo di corresponsabilità.....	2
Art. 4 Diritti degli studenti.....	2
Art. 5 Doveri degli studenti.....	3
Art. 6 Norme generali di comportamento nell'istituto.....	3
Art. 7 Definizione delle infrazioni al presente regolamento.....	5
Art. 8 Definizione delle Sanzioni irrogabili.....	6
Art. 9 Soggetti competenti a rilevare infrazioni.....	7
Art. 10 Organi competenti a irrogare le sanzioni.....	7
Art. 11 Principi di irrogazione e applicazione delle sanzioni.....	8
Art. 12 Richiamo con comunicazione alla famiglia.....	9
Art. 13 Nota disciplinare e/o allontanamento dalla lezione.....	9
Art. 14 Allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni.....	11
Art. 15 Allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico.....	12
Art. 16 Allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato.....	13
Art. 17 Sanzioni amministrative.....	13
Art. 18 Risarcimenti di danni.....	13
Art. 19 Conversione della sanzione.....	13
Art. 20 Procedure di irrogazione.....	13
Art. 21 Impugnazioni delle sanzioni disciplinari: Organo di garanzia.....	16
Art. 22 Tabelle riassuntive infrazioni sanzioni.....	17
Art. 23 Norma di rinvio.....	21
Art. 24 Procedura di revisione.....	21
Art. 25 Pubblicazione.....	21
Patto educativo di corresponsabilità tra l'Istituto Comprensivo di Primiero, lo studente e la famiglia.....	22

Art. 1 Fonti e ambiti di validità

1. Visti il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

e le sue modifiche del D.P.R. 253/2007; letta la L.P. n.5/2006; considerato l'Art.22 dello Statuto dell'[Istituto Comprensivo di Primiero](#) approvato dal Collegio dei Docenti; sentito il parere obbligatorio degli studenti, per tramite dei rappresentanti, al fine di permettere il corretto sviluppo della personalità degli studenti, tanto sul piano educativo-formativo, quanto su quello morale, l'Istituto Comprensivo di Primiero adotta il seguente regolamento dei diritti, dei doveri e delle mancanze disciplinari degli studenti.

2. Il presente regolamento è valido nei locali dell'Istituto, nelle pertinenze dell'Istituto e nelle situazioni in cui lo studente è accompagnato da docenti negli spostamenti, in visita didattica, uscita didattica e viaggio di istruzione o partecipazione a gare, giochi etc..

3. Il numero di giorni cui si riferiscono i tempi di convocazione o riunione nel presente regolamento sono da intendersi come giorni lavorativi, non considerati i giorni di sospensione delle attività didattiche per festività, scelte di calendario etc, salvo casi particolari o urgenti.

Art. 2 Finalità del presente regolamento

1. Compito principale della scuola è garantire il successo educativo e formativo. A questo obiettivo deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare. Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata nel rispetto dell'identità di ciascuno, perciò, la scuola si prefigge di valorizzare le inclinazioni e le capacità di ogni studente, in un clima di dialogo e di rispetto reciproco verso ogni persona che sia parte del percorso formativo, a qualsiasi titolo (compagni, docenti, assistenti, ausiliari). I valori di libertà e tolleranza su cui si fonda la vita della comunità scolastica sono quelli espressi dalla Costituzione Italiana e si basano sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di Religione, sul rispetto reciproco di tutte le componenti e sul superamento di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. In questo senso la scuola non è solo un servizio reso alla collettività ma è, in primo luogo, lo strumento essenziale per assicurare agli studenti la formazione alla cittadinanza, intesa come possesso di diritti specifici, rispetto di regole e procedure per un loro equo esercizio, obbligo di assolvere precisi doveri, intesa anche come appartenenza attiva ad una determinata comunità sociale, come possibilità di contribuire alla sua crescita politica, sociale e culturale. L'ambiente formativo scolastico è un luogo di trasmissione e di elaborazione di saperi che vive di relazioni e l'azione educativa presuppone la ricerca della qualità delle relazioni fra tutte le componenti della comunità scolastica: personale docente e non docente, studenti e famiglie. In questa dimensione lo studente è protagonista del suo percorso formativo, del suo benessere nella scuola, del rapporto con i compagni ed i professori, tenendo anche un comportamento adeguato ad un ambiente di regole quale deve essere la scuola.

2. Lo scopo dell'adozione di questo Regolamento dei Diritti e dei Doveri degli Studenti, in virtù di quanto detto al comma precedente, è promuovere la crescita educativa e culturale attraverso l'esercizio di diritti, doveri e azioni che configurano uno spazio di legalità ispirato alle libertà e alla cittadinanza attiva in una comunità educativa e di apprendimento.

Art. 3 Patto educativo di corresponsabilità

Parte integrante di questo regolamento è un [Patto educativo di corresponsabilità tra l'Istituto Comprensivo di Primiero, lo studente e la famiglia](#), allegato al presente regolamento. Con la sottoscrizione di tale patto, la scuola, gli studenti e la famiglia sono chiamati a una serie di impegni reciproci, tesi al successo educativo e formativo della persona dello studente. In esso si concretizzano riconoscimento reciproco, condivisione di obiettivi e collaborazione.

Art. 4 Diritti degli studenti

Gli studenti secondo l'Art. 23 dello Statuto dell'Istituto Comprensivo di Primiero hanno diritto:

- a) ad un apprendimento attento al pieno sviluppo della persona in tutte le sue dimensioni;

- b) ad una formazione che tenga conto dell'identità degli studenti, delle loro attitudini e inclinazioni nell'ottica di un curriculum maggiormente centrato sulla persona e sui suoi bisogni;
- c) ad essere informati in merito alla vita dell'istituzione, alle sue regole, alle opportunità offerte;
- d) alla partecipazione attiva e responsabile alla vita dell'istituzione;
- e) di riunione e di assemblea;
- f) ad una valutazione chiara e motivata che li aiuti ad acquisire consapevolezza delle loro potenzialità e dei loro limiti, al fine di migliorarne il rendimento scolastico e formativo;
- g) alla privacy e alla sicurezza.

Art. 5 Doveri degli studenti

Gli studenti secondo l'Art. 24 dello Statuto dell'Istituto Comprensivo di Primiero hanno il dovere:

- a) di frequentare regolarmente le lezioni e le attività;
- b) di impegnarsi regolarmente nello studio, al fine di fruire pienamente delle opportunità formative offerte dall'istituto;
- c) di rispettare tutte le persone che operano nell'istituzione;
- d) di comportarsi correttamente e in modo coerente coi principi e le regole della comunità scolastica;
- e) di osservare tutte le disposizioni organizzative previste dal regolamento interno, con particolare riferimento a quelle per la sicurezza e per la tutela della salute, in tutte le situazioni, ivi comprese le attività che si svolgono all'esterno dell'istituzione;
- f) di utilizzare correttamente le strutture, i laboratori, i sussidi didattici e gli arredi e di comportarsi in modo da salvaguardare il patrimonio dell'istituzione;
- g) di collaborare con tutto il personale dell'istituzione per mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico e formativo.

Art. 6 Norme generali di comportamento nell'istituto

1. Le azioni dei membri della comunità scolastica devono essere tese al rispetto dei diritti di ciascuno soprattutto i diritti degli studenti. I membri della comunità devono perciò agire in modo coordinato affinché ciascuno possa fruire dei propri diritti. Il coordinamento cui ci si riferisce è semplicemente il poter esercitare i propri diritti senza impedire agli altri di esercitare i propri. Tali azione coordinata è possibile solo se i soggetti nella comunità rispettano precisi doveri affinché tale esercizio sia possibile.

2. Gli studenti in particolare sono tenuti a mantenere in classe, nell'edificio scolastico, all'esterno nel suo perimetro, nelle sue pertinenze e durante le attività di formazione svolte all'esterno (uscite didattiche, viaggi di istruzione) un comportamento congruo con l'ambiente formativo e didattico.

3. Gli studenti devono frequentare le attività didattiche rispettando le seguenti norme:

- a) ogni studente è tenuto a presentarsi a scuola puntualmente, entro l'ora stabilita; ogni assenza o ritardo deve essere tempestivamente giustificata sul libretto personale, secondo le modalità definite dal Regolamento di Istituto;
- b) è vietato uscire dall'Istituto durante l'intero orario scolastico, compreso l'intervallo, senza un permesso di uscita firmato dai genitori (o dallo studente, se maggiorenne) e vistato dalla Dirigenza. I permessi vanno richiesti utilizzando il libretto personale secondo le modalità definite dal Regolamento di Istituto;
- c) ogni studente è tenuto a svolgere le verifiche in modo trasparente e corretto, quindi non copiando né chiedendo, o desumendo da altri durante la verifica procedure, suggerimenti o risultati, né consultando materia-

- li aggiuntivi non esplicitamente autorizzati; è allo stesso modo vietato comunicare ad altri procedure, suggerimenti o risultati;
- d) ogni studente è tenuto a svolgere le verifiche programmate, che vengono recuperate solo in caso di valida motivazione dell'assenza, secondo modalità definite da ciascun Consiglio di Classe e comunicate a inizio anno agli studenti. In caso contrario, la mancanza di un congruo numero di verifiche sarà motivo di non classificazione;
 - e) ogni studente deve presentarsi a scuola fornito di tutto il materiale necessario alle attività di apprendimento programmate;
 - f) ogni studente deve utilizzare e custodire con cura i libri di testo ricevuti in comodato d'uso gratuito. Qualora i testi vengano restituiti in condizioni di deterioramento, tali da pregiudicare il successivo utilizzo, è previsto l'obbligo di risarcimento a carico della famiglia, secondo le modalità stabilite nel "patto per la gestione dei libri di testo in comodato d'uso" consegnato a inizio anno a ogni studente e sottoscritto da studenti e genitori;
 - g) gli studenti devono attendere il suono della prima campanella per accedere ai corridoi e alle aule. Dopodiché possono accedervi solo in modo ordinato. Al termine delle lezioni, gli studenti sono tenuti ad uscire in modo ordinato dalle aule o dai laboratori, lasciando i locali in ordine e puliti;
 - h) al termine della lezione gli studenti devono restare in aula ed aspettare l'arrivo dell'insegnante della lezione seguente; se l'attività seguente si svolgerà in un'altra aula gli studenti vi si devono recare in modo ordinato e senza disturbare le attività didattiche;
 - i) durante le lezioni gli studenti possono uscire dalla classe solo per giustificati motivi riferiti al docente, che deve autorizzare l'uscita. Non è consentito agli studenti soffermarsi nei corridoi, nell'atrio, in altri locali dell'istituto, o comunque ritardare, senza giustificato motivo, il proprio rientro in classe;
 - j) all'intervallo gli studenti devono uscire dall'aula e trascorrere la ricreazione nell'atrio, nei corridoi o nel cortile esterno;
 - k) è vietato consumare cibi o bevande nelle aule e nei laboratori, salvo autorizzazione di un docente;
 - l) durante la pausa pranzo gli studenti possono trattenersi all'interno dell'edificio solo nella zona atrio;
 - m) ogni studente è responsabile di ciò che porta con sé a scuola: l'Istituto non risponde di danneggiamenti a oggetti lasciati incustoditi;
 - n) non è consentito l'accesso di persone estranee non autorizzate all'interno dell'Istituto;
 - o) gli studenti devono sempre portare a scuola il libretto personale, sul quale vengono apposte le firme dei responsabili e dello studente, se maggiorenne. Tale libretto è considerato un documento ufficiale per le comunicazioni tra scuola e famiglia e pertanto deve essere utilizzato e custodito con cura. Nel caso di smarrimento od esaurimento delle pagine interne, i genitori devono presentare apposita richiesta di duplicato presso gli uffici di segreteria;
 - p) è vietato l'uso di cellulare, *tablet*, ebook o altri dispositivi elettronici in grado di acquisire o ricevere o inviare immagini, video, suoni o messaggi testuali etc, salvo esplicita autorizzazione dal docente; è vietato inoltre l'uso, non anticipatamente autorizzato, di Internet, in caso di autorizzazione a collegarsi al web, gli studenti possono visitare solo siti concernenti le attività didattiche in corso;
 - q) ogni studente deve presentarsi a scuola con un abbigliamento adeguato al contesto formativo scolastico;
 - r) gli studenti devono conoscere e rispettare le norme organizzative di sicurezza e attenersi alle disposizioni impartite in caso di pericolo;
 - s) è vietato all'interno dell'edificio scolastico, delle sue pertinenze e nel cortile esterno, la distribuzione ed il consumo di sostanze che determinano dipendenza (fumo, alcool e stupefacenti). Tale divieto vige inoltre

per tutte le attività didattiche, educative e formative svolte all'esterno.

Art. 7 Definizione delle infrazioni al presente regolamento

1. Costituiscono violazioni al dovere “*Rispettare tutte le persone che operano e collaborano nella e con l'istituzione*”, richiamato al punto a) dell' [Art. 5](#) i seguenti comportamenti:

- a) uso di un linguaggio offensivo e/o volgare o un linguaggio razzista, omofobo, sessista nei confronti dei docenti e/o del personale non docente,
- b) uso di un linguaggio offensivo e/o volgare nei confronti dei compagni,
- c) mancanza di rispetto nei confronti del personale docente e non docente e dei compagni,
- d) aggressioni fisiche nei confronti dei compagni, docenti e non docenti,
- e) atti o parole che consapevolmente tendano a creare situazioni di emarginazione o sottomissione dell'altro,
- f) violazione della privacy con diffusione di notizie e/o immagini lesive della dignità della persona,
- g) appropriazione, occultamento o danneggiamento volontario di cose altrui,

2. Costituiscono violazioni al dovere di “*Frequentare in modo regolare e puntuale le lezioni e le attività didattiche*”, richiamato al punto b) dell' [Art. 5](#), i seguenti comportamenti:

- a) entrata in ritardo non giustificata,
- b) entrate e uscite fuori orario ripetute non giustificate,
- c) assenze ingiustificate,
- d) entrata in ritardo dopo l'intervallo o al cambio dell'ora, senza autorizzazione del docente,
- e) uscita dall'aula senza l'autorizzazione del docente,
- f) uscita dall'Istituto senza l'autorizzazione del Dirigente o di un suo collaboratore.

3. Costituiscono violazioni al dovere “*Impegnarsi con regolarità nello studio al fine di poter fruire pienamente delle opportunità formative offerte dall'istituzione*”, richiamato al punto c) dell' [Art. 5](#), i seguenti comportamenti:

- a) mancanza del materiale didattico necessario alle lezioni,
- b) ritardi nella consegna degli elaborati/ compiti.

4. Costituiscono violazioni al dovere “*Mantenere un comportamento corretto e coerente coi principi che informano la vita della comunità scolastica*”, richiamato al punto d) dell' [Art. 5](#), i seguenti comportamenti:

- a) comportamento di disturbo e/o interventi inopportuni durante le lezioni,
- b) utilizzo di strumenti/materiale non didattici (apparecchi audio, cellulari, carte da gioco, riviste, materiale di altre discipline...), oppure impegno in attività non attinenti alla didattica della lezione in corso, non autorizzati dal docente durante le lezioni,
- c) utilizzo non esplicitamente autorizzato dal docente, di cellulare, *tablet*, ebook o altri dispositivi elettronici in grado di acquisire o ricevere o inviare immagini, video, suoni o messaggi testuali o disporre di materiale non consentito durante le verifiche,
- d) copiare, chiedere o desumere da altri durante lo svolgimento di una verifica o di attività di valutazione esterna (INVALSI, OCSE-PISA, altre) o gare didattiche (giochi, olimpiadi etc) procedure, suggerimenti o risultati, consultare materiali aggiuntivi non esplicitamente autorizzati,
- e) comunicare ad altri durante lo svolgimento di una verifica procedure, suggerimenti o risultati,
- f) fumare all'interno dell'edificio scolastico e nelle zone di pertinenza,
- g) assunzione di alcool e/o di sostanze stupefacenti, sia in istituto che in attività che si svolgono al di fuori dell'istituto (viaggi di istruzione, uscite, stage...),

- h) consumazione di cibi e bevande durante la lezione,
- i) falsificazione della firma dei genitori su documenti scolastici,
- j) alterare, danneggiare o occultare registri o documenti scolastici,
- k) atteggiamenti e linguaggio non consoni all'ambiente scolastico,
- l) abbigliamento non consono all'ambiente scolastico.

5. Costituiscono violazioni al dovere di “*Utilizzare correttamente le strutture, i sussidi didattici e gli arredi e comportarsi in modo da salvaguardare il patrimonio dell'istituzione*”, richiamato al punto e) dell'[Art. 5](#), i seguenti comportamenti:

- a) utilizzo improprio delle aule speciali e delle strumentazioni,
- b) accesso non autorizzato alle aule speciali (laboratori, palestra, spogliatoi, sala insegnanti...),
- c) utilizzo non autorizzato delle strumentazioni della scuola (computer, LIM, libri biblioteca, materiale video, attrezzature e dotazioni della palestra...),
- d) danneggiamenti volontari delle attrezzature dei laboratori e delle aule arredi e strutture facenti parte del complesso scolastico e/o delle sue pertinenze,
- e) mancata restituzione, sottrazione o occultamento di beni scolastici.

6. Costituiscono violazione al dovere “*Collaborare con tutte le persone dell'istituzione per mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico e formativo*”, richiamato al punto f) dell'[Art. 5](#), i seguenti comportamenti:

- a) mancato mantenimento della pulizia dell'ambiente scolastico,
- b) spostarsi in modo disordinato, rincorrersi, spintonarsi,
- c) disattendere alle richieste del docente o dell'accompagnatore o del personale non docente negli spostamenti, fuori dall'istituzione mentre si viene accompagnati all'autobus, alla mensa.

7. Costituiscono violazione al dovere “*Osservare tutte le disposizioni organizzative previste dal regolamento interno, con particolare riferimento a quelle per la sicurezza e per la tutela della salute, in tutte le situazioni ivi comprese le attività che si svolgono all'esterno dell'istituto*”, richiamato al punto g) dell'[Art. 5](#), i seguenti comportamenti:

- a) inosservanza delle disposizioni organizzative, normative e comportamentali di sicurezza,
- b) danneggiamento volontario delle attrezzature di sicurezza (estintori, allarmi ...).

8. L'uso non esplicitamente autorizzato da docenti o accompagnatori o dal dirigente scolastico di cellulare, *tablet*, ebook o altri dispositivi elettronici in grado di acquisire o ricevere o inviare immagini, video, suoni o messaggi testuali costituisce infrazione al presente regolamento in tutti gli ambiti o i luoghi della sua applicazione.

9. L'elenco dei comportamenti che costituiscono infrazioni elencati in questo articolo non è da intendersi come esaustivo.

Art. 8 Definizione delle Sanzioni irrogabili

1. L'aver commesso una delle infrazioni ai doveri e ai diritti previsti all'[Art. 4](#) e all'[Art. 5](#), elencate all'[Art. 7](#), comporta, secondo un principio di gradualità e proporzionalità, l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, ordinate secondo *gravità crescente*:

- a) *richiamo verbale con comunicazione alla famiglia* attraverso libretto personale o telefonata, o comunicazione scritta cartacea o attraverso il registro elettronico, segnalato come “*richiamo ...*”; tale sanzione si applica sicuramente nei casi previsti dall'[Art. 12](#);
- b) *nota scritta disciplinare o allontanamento temporaneo dell'allievo dalla lezione* con contestuale comunica-

zione alla famiglia attraverso libretto personale, telefonata, comunicazione scritta cartacea o attraverso il registro elettronico segnalato come “*nota disciplinare ...*”; tale sanzione si applica sicuramente nei casi previsti dall’[Art. 13](#);

- c) *allontanamento dalla scuola fino ad un massimo di 15 giorni (“sospensione breve”)*; tale sanzione si applica sicuramente nei casi previsti dall’[Art. 14](#);
 - d) *allontanamento dalla scuola oltre i 15 giorni*; tale sanzione si applica sicuramente nei casi previsti dall’[Art. 15](#);
 - e) *allontanamento dalla scuola oltre 15 giorni e fino al termine dell’anno scolastico*; tale sanzione si applica sicuramente nei casi previsti dall’[Art. 15](#);
 - f) *allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di stato*; tale sanzione si applica sicuramente nei casi previsti dall’[Art. 16](#);
 - g) *sanzioni amministrative previste dalla L.P. n 13 del 22/12/ 2004, inerente la tutela della salute dei non fumatori*; tale sanzione si applica sicuramente nei casi previsti dall’[Art. 17](#);
 - h) *risarcimento del danno*, tale sanzione si applica sicuramente nei casi previsti dall’[Art. 18](#).
2. Il Consiglio di Classe può inoltre irrogare, quali sanzioni accessorie o parzialmente sostitutive:
- a) esclusione dai viaggi d’istruzione e/o da altre iniziative,
 - b) svolgimento di compiti o attività utili per la scuola o la comunità scolastica, finalizzato al recupero educativo e al rafforzamento del senso di responsabilità.
3. Se la maggioranza della classe dimostra comportamenti inadeguati, il Consiglio di Classe può assumere provvedimenti che coinvolgono l’intero gruppo, quali ad esempio:
- a) esclusione dai viaggi d’istruzione e/o da altre iniziative,
 - b) svolgimento di compiti o attività utili per la scuola o la comunità scolastica, finalizzato al recupero educativo e al rafforzamento del senso di responsabilità.
4. L’aver ricevuto sanzioni di cui ai punti precedenti, influisce sulla valutazione della capacità relazionale degli studenti, secondo modalità stabilite nel Progetto di Istituto.
5. Poiché l’elenco delle infrazioni non è esaustivo, le sopraindicate sanzioni si applicano anche quando si presentano dei comportamenti che violano i doveri e previsti nel presente regolamento agli [Art. 4](#), [Art. 5](#) e [Art. 6](#).

Art. 9 Soggetti competenti a rilevare infrazioni

- 1. Sono soggetti competenti a rilevare infrazioni al presente regolamento i docenti, il dirigente scolastico, i suoi collaboratori.
- 2. Nella rilevazione delle infrazioni i soggetti competenti possono avvalersi delle segnalazioni dei collaboratori scolastici, del personale amministrativo, degli studenti, di persone presenti a vario titolo.

Art. 10 Organi competenti a irrogare le sanzioni

- 1. Sono soggetti o organismi competenti all’irrogazione di sanzioni o alla loro impugnazione i seguenti:
 - a) i soggetti che rilevano la sanzione, competenti ad irrogare i *richiami scritti con comunicazione alla famiglia, le note disciplinari*,
 - b) il consiglio di classe, composto solo dai docenti e dal dirigente scolastico che lo presiede, riunito con presenti almeno la maggioranza dei componenti, competente a *deliberare l’irrogazione* di provvedimenti di allontanamento dall’istituto fino a 15 giorni,
 - c) il dirigente scolastico competente a *irrogare provvedimenti di allontanamento dall’istituto decisi dal consi-*

glio di classe fino a 15 giorni, o sanzioni amministrative nel caso di violazioni del divieto di fumare,

- d) il consiglio dell'istituzione, riunito con almeno la maggioranza dei componenti presenti, competente a irrogare, su segnalazione del consiglio di classe dello studente, provvedimenti di allontanamento dall'istituto superiori ai 15 giorni,
 - e) il funzionario amministrativo, competente a irrogare il risarcimento del danno,
 - f) organo di garanzia, nominato ai sensi dell'art. 5, comma 3 dello Statuto dell'Istituto Comprensivo di Primiero, competente a esaminare il ricorso contro la sanzione e la richiesta di impugnare la sanzione.
2. Alle sedute degli organi collegiali competenti a deliberare o irrogare sanzioni non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini della rilevazione del raggiungimento del numero legale, i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo. I membri con conflitto di interesse possono invece rimanere nella fase di contestazioni dell'addebito, pur non contribuendo al raggiungimento del numero legale.
3. Le deliberazioni degli organismi collegiali sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
4. La competenza per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'esame spetta alla Commissione d'esame; le relative sanzioni sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 11 Principi di irrogazione e applicazione delle sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Le sanzioni possono venire assegnate solo previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità dello studente.
4. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui.
6. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate ad elementi di *intenzionalità o meno della condotta, premeditazione, insensibilità a precedenti richiami, recidiva, ravvedimento* nonché, per quanto possibile, al *principio della riparazione del danno*, tenendo conto della situazione personale dello studente.
7. Le sanzioni sono disposte seguendo un criterio di gradualità anche in relazione al soggetto competente all'erogazione, partendo dal singolo docente, al Dirigente dell'istituzione, al Consiglio dell'Istituzione.
8. Gli organismi collegiali competenti a deliberare le sanzioni hanno la facoltà di definire inoltre l'eventuale possibilità di conversione totale o parziale del provvedimento in attività utili alla comunità scolastica.
9. Qualora il procedimento disciplinare non si concluda entro il termine delle lezioni, l'organo competente ad irrogare la sanzione può decidere che l'applicazione dell'eventuale sanzione avvenga durante l'anno scolastico successivo.
10. La procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari a carico degli studenti con bisogni educativi speciali, certificati ai sensi della legge n. 104/92, prevede che il consiglio di classe possa acquisire il parere preventivo da parte degli specialisti che saranno in ogni caso informati del procedimento attivato.
11. Prima di irrogare la sanzione che comporta l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'istituzione scolastica attiva ogni intervento utile per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità

durante l'anno scolastico.

12. La sanzione disciplinare irrogata è immediatamente esecutiva; l'impugnazione ai sensi dell'[Art. 21](#) all'organo di garanzia, non ne sospende l'efficacia salvo decisione esplicita dell'organo di garanzia stesso.

13. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati solo da un organo collegiale, fatta eccezione per i provvedimenti cautelari indicati al [comma 11](#) dell'[Art. 20](#), che comunque necessitano di conferma. Tali decisioni degli organi collegiali (consiglio di classe componente docente, consiglio dell'istituzione e organo di garanzia), adeguatamente motivate, sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; nel caso di parità il voto del presidente vale doppio.

14. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e preferibilmente per periodi inferiori ai 15 giorni.

15. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

16. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

17. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 12 Richiamo con comunicazione alla famiglia

1. Alcuni comportamenti incidono significativamente sulle attività didattiche o sul mantenimento di un insieme di atteggiamenti funzionali all'apprendimento, alla formazione e al percorso educativo degli studenti. A tale scopo essi sono opportunamente sanzionati con la sanzione di cui all'[Art. 8](#), comma 1, punto a).

2. In particolare sono sanzionati con *richiami accompagnati da comunicazioni alle famiglia* attraverso libretto personale o telefonata, o comunicazione scritta cartacea o attraverso il registro elettronico, i seguenti comportamenti:

- a) reiterata mancanza del materiale didattico necessario alle lezioni, nonostante ripetuti richiami puramente verbali,
- b) reiterati ritardi nella consegna degli elaborati/ compiti, nonostante ripetuti richiami verbali,
- c) entrata in ritardo non giustificata, nonostante ripetuti richiami verbali,
- d) frequente entrata posticipata o uscita anticipata, nonostante ripetuti richiami verbali,
- e) assenze non giustificate, nonostante ripetuti richiami verbali,
- f) reiterati episodi di spostamenti disordinati, rincorse, spintoni, nonostante ripetuti richiami verbali,
- g) reiterate disattese alle richieste di mantenere un comportamento adeguato da parte del docente o dell'accompagnatore o del personale non docente durante l'intervallo, i cambi d'ora, negli spostamenti, fuori dall'istituzione mentre si viene accompagnati all'autobus, alla mensa, nei locali della mensa, nonostante ripetuti richiami verbali.

3. I comportamenti di cui al comma 2 del presente articolo, pur non configurandosi come meritevoli di sanzioni disciplinari, incidono sulla valutazione della capacità relazionale.

4. La procedura per l'irrogazione del richiamo è descritta nel [comma 2](#) dell'[Art. 20](#).

Art. 13 Nota disciplinare e/o allontanamento dalla lezione

1. Sono puniti con la *nota disciplinare* o con l'allontanamento temporaneo dell'allievo dalla lezione, sanzione indi-

cata all'[Art. 8](#), comma 1, punto b), i seguenti comportamenti:

- a) uso di un linguaggio offensivo e/o volgare nei confronti dei docenti e/o del personale non docente e/o nei confronti dei compagni,
 - b) mancanza di rispetto nei confronti del personale docente e non docente e dei compagni,
 - c) atti o parole che consapevolmente tendano a creare situazioni di emarginazione o sottomissione dell'altro,
 - d) ingiustificata inosservanza degli orari in genere, entrata in ritardo dopo l'intervallo o al cambio dell'ora, senza autorizzazione del docente o per giustificati motivi, uscita dall'aula senza l'autorizzazione del docente o per giustificati motivi, permanenza prolungata fuori dall'aula senza autorizzazione del docente o per giustificati motivi,
 - e) mancanza o rifiuto di esibire il libretto scolastico,
 - f) comportamenti di disturbo dell'attività didattica,
 - g) utilizzo non esplicitamente autorizzato dal docente, di strumenti/materiale non autorizzati dal docente durante le attività didattiche (apparecchi audio, cellulari, *tablet*, carte da gioco, riviste, materiale di altre discipline...), o durante le uscite, gli spostamenti etc,
 - h) utilizzo non esplicitamente autorizzato dal docente, di *smartphone*, cellulare, *tablet*, ebook o altri dispositivi elettronici in grado di acquisire o ricevere o inviare immagini, video, suoni o messaggi testuali o materiale non consentito durante le verifiche,
 - i) copiare, chiedere o desumere da altri durante lo svolgimento di una verifica o di attività di valutazione esterna (INVALSI, OCSE-PISA, altre) o gare didattiche (giochi, olimpiadi etc) procedure, suggerimenti o risultati, consultare materiali aggiuntivi non esplicitamente autorizzati,
 - j) comunicare ad altri durante lo svolgimento di una verifica procedure, suggerimenti o risultati, previo richiamo verbale,
 - k) fumare all'interno dell'edificio scolastico e nelle zone di pertinenza,
 - l) consumazione reiterata di cibi e bevande durante la lezione, nonostante ripetuti richiami verbali,
 - m) falsificazione della firma dei genitori su documenti scolastici,
 - n) reiterati atteggiamenti e linguaggio non consoni all'ambiente scolastico, nonostante ripetuti richiami verbali,
 - o) utilizzo improprio delle aule speciali e delle strumentazioni,
 - p) reiterato accesso non autorizzato alle aule speciali (laboratori, palestra, spogliatoi, sala insegnanti...) nonostante ripetuti richiami individuali,
 - q) reiterato utilizzo non autorizzato o improprio delle strumentazioni della scuola (computer, LIM, libri biblioteca, materiale video, attrezzature e dotazioni della palestra...), nonostante ripetuti richiami verbali,
 - r) danneggiamenti volontari delle attrezzature dei laboratori e delle aule arredi e strutture facenti parte del complesso scolastico e/o delle sue pertinenze,
 - s) mancata restituzione, sottrazione o occultamento di beni scolastici,
 - t) reiterato mancato mantenimento della pulizia dell'ambiente scolastico, nonostante ripetuti richiami verbali,
 - u) inosservanza delle disposizioni organizzative, normative e comportamentali di sicurezza,
 - v) danneggiamento volontario delle attrezzature di sicurezza (estintori, allarmi)
 - w) tre richiami scritti di cui ai punti [f](#)) e [g](#)) del comma 2 all'[Art. 12](#).
2. La nota scritta disciplinare viene data dal docente che ha rilevato il comportamento scorretto.
3. Il docente contesta l'addebito allo studente invitandolo ad esporre le proprie ragioni e nel caso lo ritenga, a tener-

le in considerazione secondo la procedure descritte al [comma 3](#) dell' [Art. 20](#).

4. Se è stato rilevato l'utilizzo a qualunque fine, non autorizzato dal docente, di un cellulare, *tablet*, ebook o altro dispositivo elettronico in grado di acquisire o ricevere o inviare immagini, video, suoni o messaggi testuali durante l'attività didattica, il docente oltre alla nota disciplinare esige che esso venga spento e in aggiunta ritira il dispositivo dopo che è stato spento e lo trattiene. Il dispositivo verrà riconsegnato allo studente al termine delle lezioni della giornata dello studente. Alla seconda mancanza disciplinare di questo tipo, oltre alla nota e al ritiro temporaneo del dispositivo, il dirigente convoca la famiglia dello studente per un colloquio. Nel caso che il dispositivo sia stato trovato acceso durante lo svolgimento di una verifica, oltre al ritiro del dispositivo secondo quanto indicato al presente comma, l'elaborato stesso viene immediatamente ritirato e non classificato ai fini della valutazione degli apprendimenti.

5. Nel caso di copiatura durante una verifica (previsto ai sensi del punto [i](#)), [comma 1](#) del presente articolo), la verifica dello studente viene dichiarata *non classificata*.

6. Nel caso di violazione del divieto di fumare, i docenti di qualunque classe scrivono la nota sul registro della classe dello studente e comunicano al dirigente scolastico che irroga la sanzione amministrativa come da normativa. Il personale di sorveglianza non docente nel caso rilevi tale infrazione al divieto di fumare, comunica a un docente qualunque l'avvenuta infrazione e egli provvederà a riportare l'annotazione sul registro di classe dello studente.

7. La nota disciplinare viene comunicata alla famiglia attraverso il libretto personale dello studente e attraverso il registro elettronico secondo la procedura descritta nell' [Art. 20](#), [comma 3](#).

8. Il docente può disporre l'allontanamento temporaneo dall'aula dello studente in caso di disturbo dell'attività didattica. In questo caso il docente affida la sorveglianza dell'alunno al collaboratore scolastico in servizio sul piano.

Art. 14 Allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni

1. Sono puniti con l'*allontanamento dalla scuola fino ad un massimo di 15 giorni* ("sospensione breve"), sanzione indicata all' [Art. 8](#), comma 1, punto c), i seguenti comportamenti:

- a) atti lesivi della personalità morale, dei compagni, dei docenti, del dirigente scolastico e del personale ATA,
- b) aggressioni fisiche nei confronti dei compagni, docenti e non docenti,
- c) violazione della privacy con diffusione di notizie e/o immagini lesive della dignità della persona,
- d) appropriazione, occultamento o danneggiamento volontario di cose altrui,
- e) comportamento scorretto in occasione di attività extradidattiche sia fuori che nelle aule dell'istituto,
- f) uscita dall'Istituto senza l'autorizzazione del Dirigente o di un suo collaboratore,
- g) acquisizione di immagini e filmati e la loro divulgazione,
- h) atti che producono danno al patrimonio della scuola; manifestazioni di violenza, sopraffazione, intolleranza nei confronti di qualsiasi soggetto della Comunità scolastica,
- i) la falsificazione della firma sul libretto personale o su altri atti o provvedimenti amministrativi, reiterata o particolarmente grave,
- j) alterare, danneggiare o occultare registri o documenti scolastici,
- k) assunzione di alcool e/o di sostanze stupefacenti, sia all'interno dell'istituto o nelle sue pertinenze che in attività didattiche, educative o formative dell'istituto che si svolgono al di fuori dell'istituto (viaggi di istruzione, uscite, stage...),
- l) danneggiamenti volontari gravi o reiterati delle attrezzature dei laboratori e delle aule arredi e strutture facenti parte del complesso scolastico e/o delle sue pertinenze,
- m) reiterati o gravi mancata restituzione, sottrazione o occultamento di beni scolastici,

- n) reiterata o grave inosservanza delle disposizioni organizzative, normative e comportamentali di sicurezza, de
 - o) reiterato o grave danneggiamento volontario delle attrezzature di sicurezza (estintori, allarmi ...),
 - p) 3 note disciplinari.
2. L'allontanamento dalla scuola fino ad un massimo di 15 giorni è deciso dal Consiglio di Classe.
3. La sanzione è commisurata all'infrazione secondo queste gradazioni:
- a) reiterata e ingiustificata inadempienza agli obblighi scolastici, uscite non autorizzate dall'edificio scolastico, mancanza grave di rispetto nei confronti dei compagni e/o di tutto il personale scolastico, scherzi pericolosi, assenze arbitrarie (all'insaputa della famiglia), da 1 a 3 giorni di allontanamento,
 - b) assunzione di alcool o altre sostanze stupefacenti, almeno da 2 a 3 giorni di sospensione e allontanamento dall'attività didattica,
 - c) reiterarsi dei casi sopra descritti, vandalismo e danneggiamento intenzionale di strutture, macchinari, sussidi didattici, arredi scolastici ecc., episodi di violenza o di aggressività incontrollata, atti di violenza fisica (calci, spinte, sgambetti, uso di oggetti pericolosi come coltellini, forbici,...) o psicologica (costrizioni, condizionamenti ...), ripetuti episodi di intolleranza razziale, religiosa e umana, reati di furto comprovato di denaro o di oggetti di valore, da 4 a 15 giorni di allontanamento.
4. L'organo deliberante la sanzione di cui al presente articolo si cura che l'applicazione di questa sanzione non determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.

Art. 15 Allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico

1. Sono puniti con l'allontanamento oltre 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico ("sospensione lunga"), sanzione indicata all'[Art. 8](#), comma 1, punto d) e e), gli studenti che o abbiano commesso gravi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure abbiano costituito una concreta e grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone oppure abbiano commesso azioni che rientrino in fattispecie di rilevanza penale.
2. Sono in particolare infrazioni che richiedono l'allontanamento per più di 15 giorni:
- a) gravi episodi di violenza privata, ingiurie, percosse, reati di natura sessuale,
 - b) incendi, allagamento,
 - c) reati che configurano una fattispecie penale,
 - d) mancanze disciplinari particolarmente gravi già previste nell'[Art. 14](#),
 - e) reiterati episodi già sanzionati ai sensi dell'[Art. 14](#)
3. L'allontanamento dalla scuola oltre 15 giorni e fino al termine dell'anno scolastico è dato dal Consiglio dell'Istituzione secondo la procedura descritta al [comma 4](#) dell'[Art. 20](#);
4. Durante i periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni la scuola promuove, attraverso un docente del consiglio di classe dello studente, insieme ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
5. L'irrogazione della sanzione prevista al presente articolo fino al termine delle attività didattiche ricorre in situazioni di recidiva di comportamenti che violino la dignità e il rispetto per la persona umana o di reati oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale quando non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

6. L'organo deliberante la sanzione di cui al presente articolo si cura che l'applicazione di questa sanzione non determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.

Art. 16 Allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato

1. Sono puniti con l'*allontanamento dalla comunità scolastica e l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato* conclusivo del corso di studi, sanzione indicata all'[Art. 8](#), comma 1, punto f), le situazioni di sentenze di condanna per reati penali o atti di violenza gravi.

2. L'allontanamento dalla scuola con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato sono di competenza del Consiglio dell'Istituzione secondo la procedura descritta al [comma 4](#) dell'[Art. 20](#).

Art. 17 Sanzioni amministrative

Nel caso di violazione del divieto di fumare il dirigente scolastico, per rilevazione diretta o su segnalazione del personale docente o di sorveglianza, irroga le sanzioni amministrative ai sensi della Legge Provinciale n.13, del 22/12/2004.

Art. 18 Risarcimenti di danni

Nei seguenti casi:

- a) danneggiamenti volontari delle attrezzature dei laboratori e delle aule arredi e strutture facenti parte del complesso scolastico e/o delle sue pertinenze,
- b) mancata restituzione, sottrazione o occultamento di beni scolastici,
- c) danneggiamento volontario delle attrezzature di sicurezza (estintori, allarmi),

l'ufficio amministrativo irroga ai responsabili o al responsabile il pagamento dei danni recati alle attrezzature dell'istituto.

Art. 19 Conversione della sanzione

1. Le sanzioni disciplinari che comportano allontanamento dall'istituto, a richiesta dello studente o su decisione degli organi deliberanti, possono essere convertite in tutto o in parte in attività con obbligo di frequenza in classe a favore della comunità scolastica o attività formative extra. La conversione è di competenza dello stesso organo legittimato a dare la sanzione o dell'organo di garanzia. A tal fine, l'atto di contestazione dell'addebito può già contenere l'avviso della facoltà di chiedere la conversione della sanzione in altra attività a favore della comunità scolastica o l'obbligo di frequentare attività formative.

2. La mancata o la negligente esecuzione dell'attività sostitutiva determina la ripresa di efficacia della sanzione applicata.

3. Resta confermato che il provvedimento disciplinare rimane a carico dello studente, seppur l'aver mostrato disponibilità a svolgere attività alternative dimostri un intento collaborativo e riparativo.

Art. 20 Procedure di irrogazione

1. Il soggetto competente che rilevi un'infrazione o che riceva in tal senso una segnalazione secondo l'[Art. 9](#) valuta ai sensi del presente regolamento se l'infrazione rientra tra le competenze di sanzione di organismo collegiale o viceversa del docente stesso.

2. Se l'infrazione rilevata rientra nella tipologia che richiede una sanzione del tipo *richiamo scritto* come descritte nel [comma 2 dell'Art. 12](#) quindi di competenza del soggetto che rileva la sanzione (ai sensi del [punto a\), comma 1](#)), il soggetto che rileva la sanzione:

- a) contesta l'addebito allo studente;
- b) lo invita ad esporre le proprie ragioni e nel caso lo ritenga, a tenerle in considerazione; il docente può anche cercare di raccogliere ulteriori informazioni da testimoni o altro personale;
- c) decide, dopo aver considerato le informazioni così raccolte, in merito all'irrogazione della sanzione;
- d) in caso decida di irrogare la sanzione, scrive o fa scrivere il *richiamo* sul libretto personale dello studente;
- e) se docente della classe dello studente, scrive un'annotazione sul registro elettronico, nella componente di voto della capacità relazionale, sempre con la dicitura *richiamo* e verifica la controfirmatura del genitore sul libretto personale dello studente;
- f) se non appartenente ai docenti della classe comunica al coordinatore di classe l'avvenuta irrogazione del richiamo e questi scrive un'annotazione sul registro elettronico, nella componente di voto della capacità relazionale, sempre con la dicitura *richiamo* e verifica la controfirmatura del genitore sul libretto personale dello studente.

3. Se l'infrazione rilevata rientra nella tipologia che richiede una sanzione del tipo *nota disciplinare* come descritto nel [comma 1 dell'Art. 13](#) quindi di competenza del soggetto che rileva la sanzione (ai sensi dell'[punto a\), comma 1](#)), il soggetto che rileva la sanzione:

- a) contesta l'addebito allo studente;
- b) lo invita ad esporre le proprie ragioni e nel caso lo ritenga, a tenerle in considerazione; raccoglie se necessario ulteriori informazioni da testimoni o altro personale;
- c) decide, dopo aver considerato le informazioni così raccolte, in merito all'irrogazione della sanzione;
- d) in caso decida di irrogare la sanzione, scrive la *nota disciplinare* sul registro di classe e scrive o fa scrivere il *richiamo* sul libretto personale dello studente;
- e) se docente della classe dello studente, scrive un'annotazione sul registro elettronico, nella componente di voto della capacità relazionale, sempre con la dicitura *nota disciplinare*, verifica la controfirmatura del genitore sul libretto personale dello studente e comunica al coordinatore di classe di aver irrogato la nota disciplinare;
- f) se non appartenente ai docenti della classe comunica al coordinatore di classe l'avvenuta irrogazione e questi scrive un'annotazione sul registro elettronico, nella componente di voto della capacità relazionale, sempre con la dicitura *nota disciplinare* e questi verifica la controfirmatura del genitore sul libretto personale dello studente.

4. Se l'infrazione rilevata appartiene alla tipologia indicata nell'[Art. 14](#) o [Art. 15](#) o [Art. 16](#), quindi rientrante nella competenza di decisione di irrogazione di un organo collegiale, i provvedimenti disciplinari sono irrogati a conclusione di un procedimento articolato come segue:

- a) il soggetto rilevatore della sanzione sente lo studente interessato e chi segnala la mancanza per ricostruire la dinamica dei fatti ed individuare eventuali responsabilità; se necessario sente anche altri testimoni;
- b) se il soggetto rilevatore della sanzione ravvisa gli estremi per una sanzione disciplinare collegiale, annota l'infrazione sul registro di classe come *nota grave* e la comunica al coordinatore di classe;
- c) il coordinatore di classe valuta secondo la gravità, intenzionalità o la recidività dell'episodio, se richiedere al dirigente scolastico di convocare un consiglio di classe con specifico ordine del giorno oppure no;
- d) se decide di non richiedere al dirigente scolastico di convocare un consiglio di classe, la *nota grave* viene considerata, se ricade nella fattispecie prevista al [comma 1 dell'Art. 13](#) come *nota disciplinare* e viene

- scritta sul registro elettronico dal coordinatore di classe sulla componente di voto capacità relazionale;
- e) se decide altrimenti richiede al dirigente scolastico di convocare un consiglio di classe con specifico ordine del giorno per decidere se contestare l'addebito a chi ha commesso l'infrazione; a seconda della gravità dell'episodio tale consiglio si svolge o alla prima riunione programmata (infrazioni non gravi) o si riunisce nel caso di gravi infrazioni entro 6 giorni lavorativi (esclusi i giorni di sospensione delle attività didattiche);
 - f) il consiglio di classe convocato ricostruisce l'accaduto quindi decide se contestare l'addebito con apposito verbale di contestazione oppure no;
 - g) se il consiglio decide di non contestare l'addebito, la *nota grave* viene considerata come *nota disciplinare*, viene scritta sul registro elettronico dal coordinatore di classe sulla componente di voto capacità relazionale e viene inviata lettera scritta alla famiglia in cui viene descritto l'episodio, la sua gravità il rischio di incorrere in sanzioni più gravi;
 - h) se il consiglio di classe decide di contestare l'addebito e l'infrazione contestata rientra nella tipologia indicata dall'[Art. 14](#) (richiedente quindi allontanamento per meno di 15 giorni) viene convocato un secondo consiglio di classe; se l'infrazione contestata rientra nella tipologia indicata [dall'Art. 15](#) o [dall'Art. 16](#) (tale da richiedere un allontanamento dello studente superiore ai 15 giorni), nella contestazione dell'addebito allo studente è inclusa la richiesta al dirigente scolastico di richiedere la convocazione del Consiglio dell'Istituzione per valutare in merito e irrogare eventualmente la sanzione e la procedura passa al [punto o](#)) del presente comma del presente articolo;
 - i) nella prima parte di questo secondo consiglio di classe viene convocato e ascoltato lo studente accompagnato dai genitori se minorenni o anche da solo (se lo studente lo preferisce) nel caso sia maggiorenne per dare comunque possibilità di spiegazioni;
 - j) nella seconda parte il consiglio di classe decide se irrogare la sanzione di allontanamento di meno di 15 giorni;
 - k) se decide di non irrogare la sanzione viene redatto un verbale apposito la *nota grave* viene considerata come *nota disciplinare* pur grave e viene scritta sul registro elettronico dal coordinatore di classe sulla componente di voto capacità relazionale e viene comunicato alla famiglia l'episodio (con lettera scritta dal coordinatore di classe nel caso non presente), la sua gravità e il rischio di incorrere in sanzioni più gravi;
 - l) se decide l'irrogazione della sanzione decide l'entità della sanzione e viene redatto un verbale apposito e a conclusione del consiglio viene comunicato allo studente e alla famiglia la decisione; esso contiene la descrizione dell'infrazione, la sanzione, le motivazioni, compreso il riferimento agli articoli rilevanti del presente regolamento che motivano la sanzione irrogata e l'eventuale possibilità di commutazione parziale o totale in attività da svolgere nell'istituto; lo studente o la famiglia decidono l'accettazione delle attività sostitutive eventualmente proposte
 - m) l'atto di irrogazione della sanzione, è di competenza del Dirigente Scolastico, redatto dal Dirigente Scolastico o dal responsabile del procedimento delegato (collaboratore), deve essere tempestivamente notificato per iscritto all'interessato e alla sua famiglia; esso contiene la descrizione dell'infrazione, la sanzione, le motivazioni, compreso il riferimento agli articoli rilevanti del presente regolamento che motivano la sanzione irrogata e l'eventuale possibilità di commutazione parziale o totale in attività da svolgere nell'istituto; il provvedimento di sanzione contiene anche le attività sostitutive individuate con tempi e modalità di svolgimento;
 - n) la sanzione irrogata viene riportata nel registro di classe;
 - o) il consiglio di istituto si riunisce nel caso entro dieci giorni dal consiglio di classe e viene convocato anche lo studente accompagnato dai genitori se minorenni o anche da solo (se lo studente lo preferisce); nella prima parte della riunione viene ascoltato lo studente con la sua famiglia se presente o gradito (se maggioren-

ne) per dare comunque possibilità di spiegazioni; nella seconda parte delibera a maggioranza assoluta dei presenti in merito alla irrogazione della sanzione, con gli elementi di informazione raccolti tenendo conto di quanto trasmesso dal consiglio di classe. Anche in questa circostanza l'atto di irrogazione della sanzione, di competenza del consiglio di istituto, redatto dal Presidente del Consiglio dell'Istituzione o dal responsabile del procedimento delegato (dirigente scolastico o verbalizzatore), deve essere tempestivamente notificato verbalmente e per iscritto all'interessato e alla sua famiglia; tale atto contiene la descrizione dell'infrazione, la sanzione, le motivazioni, compreso il riferimento agli articoli rilevanti del presente regolamento che motivano la sanzione irrogata e l'eventuale possibilità di commutazione parziale o totale in attività da svolgere nell'istituto;

- p) il consiglio di istituto può deliberare in seguito alla ricostruzione dei fatti sia l'allontanamento del istituto per meno di 15 giorni, per più di 15 giorni, con esclusione dagli scrutini, non ammissione all'esame o anche la conversione della nota grave in nota disciplinare o in altre sanzioni;
- q) la sanzione irrogata viene riportata nel registro di classe anche in questo caso.

5. La mancata comparizione dello studente o dei familiari non costituisce motivo di impedimento all'adozione dei provvedimenti.

6. Nel caso di azioni che comportano danneggiamenti a beni e strumenti o nel caso di mancata restituzione, sottrazione o occultamento di beni scolastici, il coordinatore di classe o l'organo competente a irrogare la sanzione disciplinare avvertono il funzionario amministrativo il quale irroga in aggiunta una sanzione di "addebito" alla famiglia con richiesta di risarcimento del danno.

7. Nei confronti degli alunni che abbiano raggiunto *tre note disciplinari* sul registro di classe, il coordinatore di classe avvia la procedura di cui al [punto e\) comma 4](#) del presente articolo e richiede al dirigente di convocare il primo consiglio di classe del procedimento e le tappe seguenti previste al comma 4. Il Consiglio di Classe è tenuto, di norma ma non sempre, ad adottare un provvedimento disciplinare di allontanamento dalle attività didattiche per un periodo inferiore ai 15 giorni.

8. Il consiglio di classe delibera in merito alle sanzioni disciplinari anche nelle sedute regolarmente programmate oppure può essere convocato con urgenza dal dirigente scolastico secondo la procedura indicata sopra.

9. Oltre che attraverso una nota grave il procedimento per la contestazione dell'addebito e l'irrogazione di sanzioni di allontanamento di cui al [comma 4](#) del presente articolo, può essere avviato con convocazione del consiglio di classe in una qualunque delle forme previste dal Regolamento di Istituto in vigore.

10. Gli atti delle procedure disciplinari a carico degli studenti, di ordine superiore al richiamo, sono conservati nel fascicolo personale dello studente.

11. Anche in caso di provvedimento che coinvolge l'intero gruppo classe, la sanzione deve essere deliberata a maggioranza dal Consiglio di Classe e comunicata alle famiglie.

12. Il dirigente scolastico può adottare nel caso di infrazioni evidentemente gravi o comportamenti pericolosi o lesivi per se stesso o per gli altri, misure cautelari di allontanamento immediato dello studente dalla comunità scolastica, in attesa dell'esame da parte del Consiglio dell'Istituzione o del Consiglio di Classe dei provvedimenti di loro competenza. Le misure sanzionatorie vengono poi confermate o rigettate dagli organismi competenti e irrogate secondo le procedure indicate al [comma 4](#) del presente articolo. La riunione del consiglio di classe o consiglio di istituto ha luogo entro 6 giorni lavorativi.

Art. 21 Impugnazioni delle sanzioni disciplinari: Organo di garanzia

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 dello Statuto dell'Istituto comprensivo di Primiero, è istituito l'Organo di garanzia,

presso il quale è ammesso ricorrere contro le sanzioni disciplinari, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro sei giorni lavorativi dalla comunicazione della loro irrogazione. I provvedimenti dell'Organo di garanzia sono definitivi.

2. L'organo si pronuncia soltanto in merito alle sanzioni irrogate che prevedono allontanamento ([Art. 14](#), [Art. 15](#), [Art. 16](#)) rispetto all'aderenza al presente regolamento, o alla sua corretta interpretazione da parte degli organismi irroganti nell'atto del sanzionare.

3. L'organo di Garanzia è composto dal: Dirigente Scolastico, che svolge il ruolo di presidente, un docente indicato dal collegio docenti, un genitore indicato dalla consulta dei genitori, uno studente indicato dalla consulta degli studenti. Contestualmente alla nomina dell'organo vengono designati dagli stessi rispettivi organismi tre membri supplenti (docente, genitore e studente). L'organo di garanzia ha durata triennale. La sostituzione dei componenti è prevista mediante nuova nomina, da parte degli organismi competenti alle nomine, dei membri eventualmente decaduti per mancanza dei requisiti.

4. Se nell'irrogazione della sanzione ha avuto parte componenti dell'organo di garanzia o il genitore dello studente sanzionato, è necessario che siano chiamati i rispettivi membri supplenti a sostituire i componenti ordinari per decidere sull'impugnazione.

5. L'organo di garanzia si riunisce su convocazione del dirigente scolastico, ogniqualvolta ne ricorrano le condizioni e delibera, con provvedimento motivato, a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in fase di votazione non è ammessa l'astensione e in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

6. Entro dieci giorni dalla data di ricezione del ricorso l'organo di garanzia viene convocato dal dirigente, si riunisce fuori dall'orario di lezione e si pronuncia in merito ai ricorsi contro sanzioni disciplinari, contro interpretazioni divergenti rispetto all'applicazione del presente regolamento, su motivata richiesta scritta da parte del ricorrente. Il mancato pronunciamento in merito al ricorso entro i termini previsti, comporta la conferma della sanzione o dell'interpretazione adottata.

7. Lo studente che ha subito un provvedimento disciplinare di sospensione dalle attività didattiche può proporre all'organismo di garanzia, in alternativa al ricorso avverso la sanzione e con le stesse modalità, di sostituire la sanzione o una sua parte con un'attività in favore della comunità scolastica. L'organo di garanzia è tenuto a rispondere, motivando, per scritto entro sei giorni dalla richiesta dello studente.

8. L'organo di garanzia interno decide – su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento interno.

Art. 22 Tabelle riassuntiva infrazioni sanzioni

La [Tabella 1](#), la [Tabella 2](#), la [Tabella 3](#) e la [Tabella 4](#) riassumono le infrazioni e le sanzioni disciplinari previste.

Tabella 1: Infrazioni che richiedono un richiamo scritto con comunicazione alla famiglia

Infrazione	Organo Competenti e procedure	Sanzione
a) reiterata mancanza del materiale didattico necessario alle lezioni, nonostante ripetuti richiami puramente verbali, b) reiterati ritardi nella consegna degli elaborati/ compiti, nonostante ripetuti richiami verbali, c) entrata in ritardo non giustificata, nonostante ripetuti richiami verbali, d) frequente entrata posticipata o uscita anticipata, nonostante ripetuti richiami	<ul style="list-style-type: none">• Il soggetto rilevatore (docente dell'istituto, Dirigente Scolastico o suo collaboratore) irroga la sanzione.• il coordinatore di classe si occupa di comunicarla alla famiglia tramite registro elettronico,• la procedura è descritta nel comma 2 dell'Art. 20.	Richiamo scritto con comunicazione alla famiglia

Infrazione	Organo Competenti e procedure	Sanzione
verbali, e) assenze non giustificate, nonostante ripetuti richiami verbali, f) reiterati episodi di spostamenti disordinati, rincorse, spintoni, nonostante ripetuti richiami verbali, g) reiterate disattese alle richieste di mantenere un comportamento adeguato da parte del docente o dell'accompagnatore o del personale non docente negli spostamenti, fuori dall'istituzione mentre si viene accompagnati all'autobus, alla mensa, nei locali della mensa, nonostante ripetuti richiami verbali.		

Tabella 2: Infrazioni che richiedono una nota disciplinare

Infrazioni	Organi Competenti e procedure	Sanzione
a) uso di un linguaggio offensivo e/o volgare nei confronti dei docenti e/o del personale non docente e/o nei confronti dei compagni, b) mancanza di rispetto nei confronti del personale docente e non docente e dei compagni, c) atti o parole che consapevolmente tendano a creare situazioni di emarginazione o sottomissione dell'altro, d) ingiustificata inosservanza degli orari in genere, entrata in ritardo dopo l'intervallo o al cambio dell'ora, senza autorizzazione del docente, uscita dall'aula senza l'autorizzazione del docente, permanenza prolungata fuori dall'aula senza autorizzazione del docente, e) mancanza o rifiuto di esibire il libretto scolastico, f) comportamenti di disturbo dell'attività didattica, g) utilizzo di strumenti/materiale non autorizzati dal docente durante le lezioni (apparecchi audio, cellulari, carte da gioco, riviste, materiale di altre discipline...), h) utilizzo di <i>smartphone</i> , cellulare e/o materiale non consentito durante le verifiche, i) copiare, chiedere o desumere da altri durante lo svolgimento di una verifica o di attività di valutazione esterna (INVALSI, OCSE-PISA, altre) o gare didattiche (giochi, olimpiadi etc) procedure, suggerimenti o risultati, consultare materiali aggiuntivi non esplicitamente autorizzati;	<ul style="list-style-type: none"> • Il soggetto rilevatore (docente dell'istituto, Dirigente Scolastico o suo collaboratore) irroga la sanzione. • il coordinatore di classe si occupa di comunicarla alla famiglia tramite registro elettronico, • nel caso del fumo il dirigente scolastico irroga la sanzione pecuniaria, • nel caso di danni l'ufficio amministrativo per il risarcimento, • la procedura è descritta nel comma 3 dell' Art. 20 	<ul style="list-style-type: none"> • Nota disciplinare, con possibile allontanamento dalla classe • nel caso di fumo sanzione pecuniaria, • nel caso di danno risarcimento del danno

Infrazioni	Organi Competenti e procedure	Sanzione
<p>j) comunicare ad altri durante lo svolgimento di una verifica procedure, suggerimenti o risultati;</p> <p>k) fumare all'interno dell'edificio scolastico e nelle zone di pertinenza;</p> <p>l) consumazione reiterata di cibi e bevande durante la lezione, nonostante ripetuti richiami verbali;</p> <p>m) falsificazione della firma dei genitori su documenti scolastici;</p> <p>n) reiterati atteggiamenti e linguaggio non consoni all'ambiente scolastico, nonostante ripetuti richiami verbali;</p> <p>o) utilizzo improprio delle aule speciali e delle strumentazioni;</p> <p>p) reiterato accesso non autorizzato alle aule speciali (laboratori, palestra, spogliatoi, sala insegnanti...) nonostante ripetuti richiami individuali;</p> <p>q) reiterato utilizzo non autorizzato o improprio delle strumentazioni della scuola (computer, LIM, libri biblioteca, materiale video, attrezzature e dotazioni della palestra...), nonostante ripetuti richiami verbali;</p> <p>r) danneggiamenti volontari delle attrezzature dei laboratori e delle aule arredi e strutture facenti parte del complesso scolastico e/o delle sue pertinenze;</p> <p>s) mancata restituzione, sottrazione o occultamento di beni scolastici;</p> <p>t) reiterato mancato mantenimento della pulizia dell'ambiente scolastico, nonostante ripetuti richiami verbali;</p> <p>u) inosservanza delle disposizioni organizzative, normative e comportamentali di sicurezza;</p> <p>v) danneggiamento volontario delle attrezzature di sicurezza (estintori, allarmi)</p> <p>w) tre richiami scritti di cui ai punti f e g del comma 2 all' Art. 12.</p>		

Tabella 3: Infrazioni che richiedono una sospensione fino a 15 giorni

Infrazioni	Organo competente e procedure	Sanzione
<p>a) atti lesivi della personalità morale, dei compagni, dei docenti, del dirigente scolastico e del personale ATA,</p> <p>b) aggressioni fisiche nei confronti dei compagni, docenti e non docenti,</p> <p>c) violazione della privacy con diffusione di notizie e/o immagini lesive della dignità della per-</p>		

Infrazioni	Organo competente e procedure	Sanzione
<p>sona,</p> <p>d) appropriazione, occultamento o danneggiamento volontario di cose altrui,</p> <p>e) comportamento scorretto in occasione di attività extradidattiche sia fuori che nelle aule dell'istituto,</p> <p>f) Uscita dall'Istituto senza l'autorizzazione del Dirigente o di un suo collaboratore,</p> <p>g) la consumazione di bevande alcoliche nei locali dell'istituto,</p> <p>h) acquisizione di immagini e filmati e la loro divulgazione,</p> <p>i) atti che producono danno al patrimonio della scuola; manifestazioni di violenza, sopraffazione, intolleranza nei confronti di qualsiasi soggetto della Comunità scolastica,</p> <p>j) la falsificazione della firma sul libretto personale o su altri atti o provvedimenti amministrativi, reiterata o particolarmente grave,</p> <p>k) alterare, danneggiare o occultare registri o documenti scolastici,</p> <p>l) assunzione di alcool e/o di sostanze stupefacenti, sia in istituto che in attività che si svolgono al di fuori dell'istituto (viaggi di istruzione, uscite, stage...),</p> <p>m) danneggiamenti volontari gravi o reiterati delle attrezzature dei laboratori e delle aule arredi e strutture facenti parte del complesso scolastico e/o delle sue pertinenze,</p> <p>n) reiterati o gravi mancata restituzione, sottrazione o occultamento di beni scolastici,</p> <p>o) reiterata o grave inosservanza delle disposizioni organizzative, normative e comportamentali di sicurezza,</p> <p>p) reiterato o grave danneggiamento volontario delle attrezzature di sicurezza (estintori, allarmi ...),</p> <p>q) 3 note disciplinari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il consiglio di classe deliberante • il dirigente scolastico irroga la sanzione, • per casi di emergenza il dirigente può anticipare una misura sanzionatoria <i>cautelare</i> in attesa di conferma dagli organi collegiali competenti, secondo il comma 11 dell'Art. 20 • la procedura è descritta nel comma 4 dell'Art. 20 • per aver ricevuto 3 note, la procedura abbreviata è descritta nel comma 7 dell'Art. 20 	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione fino a 15 giorni, • eventuale risarcimento del danno.

Tabella 4: infrazioni che richiedono sanzioni di allontanamento per più di 15 giorni

Infrazione	Organo competente e procedura	Sanzione
<p>a) sentenze di condanna per reati penali</p> <p>b) mancanze disciplinari gravi già previste nella Tabella 3, o reiterate episodi già sanzionati elencati nella tabella Tabella 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Consiglio dell'istituzione, • la procedura è descritta nel comma 4 dell'Art. 20 	<p>Allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico</p>
<p>a) sentenze di condanna per reati penali</p> <p>b) mancanze disciplinari particolarmente gravi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Consiglio dell'istituzione, • la procedura è descritta nel 	<p>Allontanamento dalla scuola per più di 15</p>

Infrazione	Organo competente e procedura	Sanzione
già previste nella Tabella 3 , o reiterate episodi già sanzionati elencati nella tabella Tabella 3	comma 4 dell' Art. 20	giorni o fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o dall'esame di stato

Art. 23 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa statale e provinciale vigente in tema di istruzione la quale, essendo gerarchicamente superiore, prevale in caso di contrasto. Per la stessa ragione quanto qui stabilito si intenderà abrogato da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali o provinciali successivi, qualora implicitamente o esplicitamente incompatibili.

Art. 24 Procedura di revisione

1. Il regolamento può essere modificato, su propria iniziativa, dal Consiglio dell'Istituzione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Per accedere al vaglio del consiglio, eventuali proposte esterne dovranno venir formulate da almeno 6 genitori facenti parte dei consigli di classe, oppure da almeno 6 insegnanti, oppure da almeno 6 studenti membri della Consulta degli Studenti.
2. Sulla proposta di modifica, l'organismo deliberante deve obbligatoriamente acquisire il parere non vincolante del Collegio dei Docenti e della Consulta degli Studenti.
3. Le modifiche sono rese pubbliche con le stesse modalità del successivo articolo.

Art. 25 Pubblicazione

Il testo del presente regolamento è stato approvato dal Consiglio dell'Istituzione scolastica nella seduta del XXX. È pubblicato sull'albo e sul sito dell'Istituto affinché i docenti, il personale non docente e gli utenti della scuola ne possano prendere conoscenza.

Patto educativo di corresponsabilità tra l'Istituto Comprensivo di Primiero, lo studente e la famiglia

L'Istituto Comprensivo di Primiero si impegna a:

- rispettare gli impegni assunti per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e le metodologie didattiche elaborati nel Progetto d'Istituto volti al successo formativo;
- promuovere con ogni singolo studente un clima di collaborazione, confronto e di trasparenza, cercando di guidare ciascun allievo ad esprimere le proprie potenzialità;
- instaurare un'efficace comunicazione con le famiglie sull'andamento scolastico e disciplinare dello studente.

La famiglia si impegna a:

- informarsi sull'andamento scolastico e disciplinare dello studente, utilizzando le varie modalità previste dall'Istituto;
- attivarsi, per quanto di sua competenza, affinché lo studente rispetti le regole dell'Istituto e svolga i compiti assegnati;
- collaborare con i docenti in caso di problemi di ordine didattico o disciplinare, per realizzare un'azione comune mirata al superamento delle difficoltà emerse, nel rispetto dei reciproci ruoli.

Lo studente si impegna a:

- rispettare puntualmente gli orari delle lezioni, a frequentarle con regolarità e impegno, munito di tutti i materiali necessari, e a sottoporsi regolarmente alle verifiche scolastiche previste;
- rispettare tutto il personale che opera nell'istituto dal Dirigente Scolastico ai docenti, dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario agli studenti stessi;
- al corretto utilizzo delle strutture e gli strumenti necessari alla didattica senza arrecare danni al patrimonio della scuola;
- favorire la comunicazione scuola/famiglia;
- contribuire a rendere l'ambiente scolastico accogliente e ad evitare qualsiasi forma di violenza fisica, verbale o morale.

Transacqua _____

I genitori (o chi ne fa le veci)

Lo Studente

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Christine Zanoni
